

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO  
DECRETO N. 186 / SFR**

**OGGETTO:** Applicazione del D.M. 30 ottobre 2007, concernente misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yamatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Adeguamento normativo alla situazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.-

il giorno **21** del mese di **settembre** dell'anno **2011**, presso la sede di Pozzuolo del Friuli, via Sabbatini n. 5,

**il Direttore del Servizio fitosanitario e chimico,**

- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- VISTA** la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 30 ottobre 2007, concernente "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE";
- ATTESO** che, in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, il Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (di seguito denominato "Servizio fitosanitario") è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
- ATTESO** che con proprio decreto n. 195/SFR del 16 giugno 2009, il Direttore dell'allora Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione, riconoscendo l'impossibilità di giungere ad una eradicazione dell'insetto dalle vaste zone nelle quale era stata confermata la sua presenza, ha riconosciuto il carattere di "zona di insediamento" all'intero territorio provinciale rispettivamente di Gorizia e di Udine;
- TENUTO CONTO** degli esiti dei monitoraggi operati nel territorio regionale negli anni 2009, 2010 e 2011, che hanno confermato che l'insetto è diffusamente presente anche in aree delle province di Pordenone e di Trieste;
- VALUTATO** lo stato delle infestazioni nelle aree castanicole del territorio regionale;
- TENUTO CONTO** delle esperienze di controllo e gestione delle infestazione maturate in altre realtà regionali dove l'insetto si è insediato;
- PRESO ATTO** che nella specifica realtà regionale, con i mezzi di controllo oggi disponibili, nell'impossibilità di intervenire in ambiti naturali in modo efficace, l'eradicazione di *Dryocosmus kuriphilus* non è obiettivo tecnicamente perseguibile;
- RITENUTO** di dover procedere al riconoscimento di zone insediamento facendo ricorso a riferimenti geografici e amministrativi non equivocabili;

**DECRETA**

1. E' riconosciuto il carattere di zona insediamento del cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), così come definito nell'art. 9 del sopraccitato D.M. 30 ottobre 2007, all'intero territorio regionale.

2. E' fatto divieto a chiunque di spostare vegetali e parti di vegetali del genere *Castanea* Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all'interno della zona insediamento.
3. I vegetali del genere *Castanea* Mill. prodotti secondo i requisiti di sicurezza fitosanitaria previsti dall'articolo 6 del D.M. 30 ottobre 2007, possono entrare nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, purché scortati da passaporto delle piante, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali. Di essi è vietato ogni successiva commercializzazione o spostamento.
4. In deroga al punto 2, il Servizio fitosanitario si riserva di autorizzare specifici spostamenti di vegetali di *Castanea* Mill. all'interno della zona insediamento solamente a seguito dei risultati di specifica valutazione del rischio fitosanitario.
5. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 214/2005.
6. Il decreto n. 195/SFR del 16 giugno 2009, del Direttore del Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione è abrogato.
7. Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di ragioneria, a termini dell'articolo 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres..
8. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE  
– dott. agr. Carlo Frausin –